

ROBERTO MENGARELLI

*Dottore Commercialista
Revisore legale*



Studio via del Commercio n° 6, 60127 ANCONA
tel. 2802820/2804985 - fax 2802821
email roberto@studiomengarelli.it
C.F. MNGRRT55M31A271L - P.I. 01215440429

SCADENZARIO PRINCIPALI ADEMPIMENTI

SETTEMBRE 2021

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
14.9.2021	Ravvedimento acconto IMU	<p>I soggetti passivi possono regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti relativi all'acconto IMU dovuto per il 2021, la cui scadenza del termine era il 16.6.2021, con la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.6.2022; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
15.9.2021	Versamenti imposte da modelli REDDITI 2021, IRAP 2021 e IVA 2021	<p>I contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, devono effettuare i versamenti di imposte e contributi, che scadevano nel periodo dal 30.6.2021 al 31.8.2021, derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p> <p>Si tratta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'IRPEF, all'IRES, all'IRAP, alla cedolare secca sulle locazioni, all'IVIE e all'IVAFE; • del saldo per l'anno 2020 relativo alle addizionali IRPEF e dell'eventuale acconto per l'anno 2021 dell'addizionale comunale; • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva del 5% per i c.d. "contribuenti minimi"; • del saldo per l'anno 2020 e dell'eventuale primo acconto per l'anno 2021 relativo all'imposta sostitutiva (15% o 5%) per i contribuenti rientranti nel regime fiscale forfettario ex L. 190/2014; • delle altre imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi (es. altre imposte sostitutive e addizionali), che seguono gli stessi termini delle imposte sui redditi; • dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi o compensi dichiarati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale; • del saldo IVA relativo al 2020, se non effettuato

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>entro il 16.3.2021, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2021 e fino al 30.6.2021.</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
15.9.2021	Versamenti contributi INPS da modelli REDDITI 2021 PF	<p>Le persone fisiche che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi fino a 5.164.569,00 euro, oppure che partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e che devono dichiarare redditi "per trasparenza" ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR, iscritte alla Gestione artigiani o commercianti dell'INPS, oppure alla Gestione separata INPS ex L. 335/95 in qualità di lavoratori autonomi, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • saldo dei contributi per l'anno 2020; • primo acconto dei contributi per l'anno 2021. <p>La scadenza in esame riguarda anche i soci di srl:</p> <ul style="list-style-type: none"> • artigiane o commerciali, in possesso dei suddetti requisiti; • anche se non sono in regime di "trasparenza fiscale". <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
15.9.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale del saldo 2020 e del primo acconto 2021 di imposte e contributi, nel rispetto dei termini vigenti prima della proroga di cui all'art. 9-ter del DL 73/2021 convertito, devono effettuare il versamento delle prime quattro rate degli importi dovuti a saldo o in acconto, senza applicazione di interessi.</p> <p>Gli interessi da rateizzazione eventualmente già versati, ma non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive al 15.9.2021.</p>
15.9.2021	Versamento diritto camerale	<p>Le imprese individuali, le società di persone e i soggetti IRES, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali, senza la maggiorazione dello 0,4%.</p>
15.9.2021	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che beneficiano della proroga dei versamenti, devono effettuare il versamento, senza la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<ul style="list-style-type: none"> • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
15.9.2021	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 15.9.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
15.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 16.7.2021 al 31.8.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p>
15.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dal 16.7.2021 al 31.8.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.
16.9.2021	Versamento rate imposte e contributi	<p>I soggetti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata nel mese di luglio 2021; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 20.8.2021 o il 15.9.2021.
16.9.2021	Versamento rata saldo IVA 2020	<p>I contribuenti titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi e maggiorazioni, in relazione al saldo dell'imposta derivante dalla dichiarazione per l'anno 2020 (modello IVA 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> • la settima rata, se la prima rata è stata versata entro il 16.3.2021; • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021; • la terza rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.7.2021; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
16.9.2021	Trasmissione dati liquidazioni periodiche IVA	<p>I soggetti passivi IVA, non esonerati dall'effettuazione delle liquidazioni periodiche o dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale, devono trasmettere all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al trimestre aprile-giugno 2021; • in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. <p>I contribuenti trimestrali presentano un unico modulo per ciascun trimestre; quelli mensili, invece, presentano più moduli, uno per ogni liquidazione mensile effettuata nel trimestre.</p>
16.9.2021	Versamento IVA mensile	<p>I contribuenti titolari di partita IVA in regime mensile devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • liquidare l'IVA relativa al mese di agosto 2021; • versare l'IVA a debito. <p>I soggetti che affidano la tenuta della contabilità a terzi e ne hanno dato comunicazione all'ufficio delle Entrate, nel liquidare e versare l'IVA possono far riferimento all'IVA divenuta esigibile nel secondo mese precedente.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
16.9.2021	Versamento ritenute e addizionali	<p>I sostituti d'imposta devono versare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le ritenute alla fonte operate nel mese di agosto 2021; • le addizionali IRPEF trattenute nel mese di agosto 2021 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati. <p>Il condominio che corrisponde corrispettivi per appalti di opere o servizi può non effettuare il versamento delle ritenute di cui all'art. 25-ter del DPR 600/73, entro il termine in esame, se l'ammontare cumulativo delle ritenute operate nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 non è di almeno 500,00 euro.</p>
16.9.2021	Tributi apparecchi da divertimento	<p>I gestori di apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento e intrattenimento devono versare l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA dovute:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sulla base degli imponibili forfettari medi annui, stabiliti per le singole categorie di apparecchi; • in relazione agli apparecchi e congegni installati ad agosto 2021.
20.9.2021	Versamenti imposte da modello REDDITI SC 2021	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, delle imposte dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021 (es. IRES, relative addizionali e imposte sostitutive).</p> <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>
20.9.2021	Versamenti IRAP	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del saldo IRAP per l'anno 2020; • dell'eventuale primo acconto IRAP per l'anno 2021. <p>Tali versamenti possono essere rateizzati.</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
20.9.2021	Versamenti per rivalutazione dei beni d'impresa	<p>I soggetti IRES che svolgono attività d'impresa, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del totale o della prima rata delle imposte sostitutive dovute per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la rivalutazione dei beni d'impresa risultanti dal bilancio al 31.12.2019; • l'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione; • l'eventuale riallineamento dei valori civili e fiscali dei beni. <p>Per i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale è dovuta solo l'imposta sostitutiva per l'eventuale affrancamento del saldo attivo della rivalutazione gratuita.</p>
20.9.2021	Versamento diritto camerale	<p>I soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato (o che avrebbero dovuto approvare) il bilancio o il rendiconto a giugno 2021, in base a disposizioni di legge, ovvero a luglio 2021 in seconda convocazione, che svolgono attività senza indici di affidabilità fiscale (ISA) o dichiarano ricavi superiori a 5.164.569,00 euro, devono effettuare il versamento, con la maggiorazione dello 0,4%, del diritto annuale alle Camere di Commercio per la sede principale e le unità locali.</p>
20.9.2021	Dichiarazione e versamento "exit tax"	<p>Le imprese che hanno trasferito la residenza all'estero e che entro il 20.9.2021 versano il saldo relativo all'ultimo periodo d'imposta di residenza in Italia devono presentare all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente la comunicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativa all'opzione per la sospensione o la rateizzazione dell'imposta dovuta a seguito del trasferimento (c.d. "exit tax"); • unitamente alla relativa documentazione. <p>In caso di rateizzazione, entro il termine in esame deve essere versata anche la prima rata.</p>
27.9.2021	Presentazione modelli INTRASTAT	<p>I soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie presentano all'Agenzia delle Entrate i modelli INTRASTAT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relativi al mese di agosto 2021, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>I soggetti che, nel mese di agosto 2021, hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale dei modelli INTRASTAT presentano:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<ul style="list-style-type: none"> • i modelli relativi ai mesi di luglio e agosto 2021, appositamente contrassegnati, in via obbligatoria o facoltativa; • mediante trasmissione telematica. <p>Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.9.2017 n. 194409 sono state previste semplificazioni per la presentazione dei modelli INTRASTAT, a partire dagli elenchi relativi al 2018.</p>
28.9.2021	Regolarizzazione versamento imposte da modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021	<p>I soggetti che hanno omesso o effettuato in maniera insufficiente i versamenti delle somme dovute a saldo per il 2020 o in acconto per il 2021, relative ai modelli REDDITI 2021 e IRAP 2021, la cui scadenza del termine senza la maggiorazione dello 0,4% era il 30.6.2021, possono regolarizzare le violazioni applicando la sanzione ridotta dell'1,67%, oltre agli interessi legali.</p> <p>Successivamente alla scadenza in esame, il ravvedimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • va effettuato entro il 30.11.2022; • comporta l'applicazione della sanzione ridotta del 3,75%, oltre agli interessi legali.
28.9.2021	Regolarizzazione adempimenti IMU	<p>I soggetti che, entro il 30.6.2021, non hanno presentato la dichiarazione IMU relativa al 2020, ove obbligatoria, possono regolarizzare la violazione mediante il ravvedimento operoso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • presentando la dichiarazione omessa; • versando la sanzione ridotta di 5,00 euro. <p>Se non è stata presentata la dichiarazione IMU relativa al 2020 e non è stata altresì versata l'IMU dovuta per il 2020, il ravvedimento operoso di tali violazioni comporta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione della dichiarazione omessa; • il versamento dell'IMU dovuta; • la corresponsione della sanzione ridotta del 10%, oltre agli interessi legali.
30.9.2021	Presentazione modelli REDDITI 2021 per contributo a fondo perduto "perequativo"	<p>Gli esercenti attività d'impresa, arte o professione o titolari di reddito agrario, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, salve le previste esclusioni, devono presentare all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (modelli REDDITI 2021); • al fine di accedere al contributo a fondo perduto "perequativo" per sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in presenza di un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019, in misu-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		ra pari o superiore a una percentuale che sarà definita con un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
30.9.2021	Versamento somme da riscossione coattiva sospese per l'emergenza COVID-19	I soggetti con carichi presso gli Agenti della riscossione devono effettuare il versamento delle somme che scadevano dall'8.3.2020 al 31.8.2021 in relazione: <ul style="list-style-type: none"> • alle cartelle di pagamento; • agli accertamenti esecutivi; • agli avvisi di addebito INPS.
30.9.2021	Versamento rate sospese per l'emergenza COVID-19 della "rottamazione" delle cartelle" o del "saldo e stralcio"	I soggetti con carichi affidati agli Agenti della Riscossione tra l'1.1.2000 e il 31.12.2017, che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle di pagamento, degli accertamenti esecutivi e degli avvisi di addebito (c.d. "rottamazione- <i>ter</i> ") e/o al "saldo e stralcio" degli omessi versamenti di imposte e contributi, devono effettuare il versamento delle rate scadute il 31.7.2020, che erano state sospese a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
30.9.2021	Versamenti saldo IRAP 2019 e primo acconto IRAP 2020	I soggetti con ricavi o compensi del 2019 non superiori a 250 milioni di euro, diversi da intermediari finanziari e imprese di assicurazione, devono effettuare il versamento dell'importo del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020: <ul style="list-style-type: none"> • non effettuato per errata applicazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> relativa al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modificazioni; • senza applicazione di sanzioni e interessi.
30.9.2021	Versamento rate imposte e contributi	I soggetti non titolari di partita IVA devono versare, con applicazione dei previsti interessi, in relazione ai saldi e agli acconti di imposte e contributi derivanti dai modelli REDDITI 2021: <ul style="list-style-type: none"> • la quarta rata, se la prima rata è stata versata entro il 30.6.2021 o il 30.7.2021; • la seconda rata, se la prima rata è stata versata entro il 15.9.2021.
30.9.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le librerie	Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri devono presentare, entro le ore 12.00, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020: <ul style="list-style-type: none"> • alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero della Cultura; • da redigersi sui modelli predisposti dalla medesima Direzione generale e corredata dalla eventuale documentazione richiesta;

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
segue		<ul style="list-style-type: none"> • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo https://taxcredit.librari.beniculturali.it/sportello-domande/. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2021	Presentazione domande credito d'imposta per le edicole	<p>Gli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici devono presentare, in via telematica, la richiesta per il riconoscimento dell'apposito credito d'imposta, con riferimento alle spese sostenute nel singolo punto vendita nell'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; • da redigersi sui modelli predisposti dal medesimo Dipartimento e corredata dalla documentazione richiesta; • mediante l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo www.impresainungiorno.gov.it. <p>Non rileva l'ordine cronologico di presentazione.</p>
30.9.2021	Comunicazione spese sanitarie	<p>I medici e altri professionisti sanitari, le farmacie e altre strutture sanitarie, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese sanitarie sostenute nel primo semestre 2021; • ai rimborsi effettuati nel primo semestre 2021 per prestazioni non erogate o parzialmente erogate.
30.9.2021	Comunicazione spese veterinarie	<p>Gli iscritti agli Albi professionali dei veterinari, oppure i soggetti dagli stessi delegati, devono trasmettere in via telematica al Sistema Tessera sanitaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati relativi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle spese veterinarie sostenute nel primo semestre 2021; • riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.
30.9.2021	Presentazione modelli 730/2021 ad un professionista o CAF	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ad un professionista abilitato (dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure ad un CAF-dipendenti; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" (eventualmente già compilato); • unitamente alla documentazione di supporto (es. Certificazioni Uniche, fatture per oneri deducibili o detraibili) per il rilascio del visto di conformità e alla scheda per la scelta della destina-

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<p>zione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).</p> <p>Il modello 730/2021 può essere presentato anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli.</p> <p>È possibile utilizzare il modello 730/2021 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2021	Presentazione modelli 730/2021 al sostituto d'imposta	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al sostituto d'imposta che ha comunicato, entro il 15.1.2021, l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta; • avvalendosi della dichiarazione precompilata (previa delega) o del modello "ordinario" già compilato; • unitamente alla scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modello 730-1).
30.9.2021	Presentazione diretta modelli 730/2021	<p>I dipendenti, i pensionati e i titolari di alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente possono presentare il modello 730/2021 direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • avvalendosi della dichiarazione precompilata; • unitamente alla scheda per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF. <p>Il modello 730/2021 può essere presentato direttamente anche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in forma congiunta; • in assenza di un sostituto d'imposta tenuto ad effettuare i relativi conguagli. <p>È possibile utilizzare il modello 730/2021 anche per la presentazione della dichiarazione relativa ai soggetti deceduti.</p>
30.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati ad un professionista o CAF	<p>I professionisti abilitati e i CAF-dipendenti devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dall'1.9.2021 al 30.9.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021 e le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1); • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.
30.9.2021	Adempimenti modelli 730/2021 presentati al sostituto d'imposta	<p>I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale diretta devono, in relazione ai modelli 730/2021 presentati dai contribuenti dall'1.9.2021 al 30.9.2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consegnare al contribuente la copia della dichiarazione elaborata e del relativo prospetto di liquidazione (modello 730-3); • trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate i modelli 730/2021, direttamente o tramite un intermediario abilitato; • comunicare in via telematica all'Agenzia delle Entrate i risultati contabili dei modelli 730/2021 elaborati (modelli 730-4), direttamente o tramite un intermediario abilitato, ai fini dell'effettuazione dei conguagli in capo al contribuente. <p>La consegna al contribuente della copia della dichiarazione deve comunque avvenire prima della sua trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate.</p> <p>Le buste contenenti le schede per la destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'IRPEF (modelli 730-1) devono essere consegnate ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o ad un ufficio postale.</p>
30.9.2021	Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA	<p>Il Rappresentante del Gruppo IVA deve presentare direttamente in via telematica all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita applicazione disponibile sul relativo sito Internet, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA, sottoscritta da tutti i partecipanti, con effetto a decorrere dal 2022.</p> <p>Se la dichiarazione viene inviata successivamente, la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 2023.</p>
30.9.2021	Rimborso IVA assolta all'estero	<p>I soggetti IVA residenti in Italia devono presentare al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate la domanda di rimborso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dell'IVA assolta in un altro Stato membro dell'Unione europea in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati nel 2020; • in via telematica.
30.9.2021	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti	<p>I soggetti non residenti devono presentare la domanda di rimborso dell'IVA assolta in Italia, in relazione a beni e servizi acquistati o importati nel 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se si tratta di soggetti residenti in altri Stati comunitari, al soggetto competente del proprio Stato, in via telematica; • se si tratta di soggetti residenti in Svizzera, Norvegia o Israele, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, mediante il modello IVA 79.

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
30.9.2021	Rimborsi IVA ai soggetti non residenti aderenti al MOSS	<p>I soggetti extracomunitari che hanno aderito al regime del MOSS devono presentare all’Agenzia delle Entrate l’istanza per ottenere il rimborso dell’IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni di beni effettuati in Italia, in relazione ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici; • relativa all’anno 2020.
30.9.2021	“Remissione <i>in bonis</i> ” per il cinque per mille IRPEF	<p>I soggetti che intendono partecipare alla ripartizione del cinque per mille dell’IRPEF relativa al 2020 possono regolarizzare gli omessi, tardivi o incompleti adempimenti previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in presenza dei requisiti sostanziali richiesti; • mediante la presentazione delle domande di iscrizione negli elenchi e l’effettuazione delle successive integrazioni documentali; • con il versamento della sanzione di 250,00 euro, non compensabile, mediante il modello F24 ELIDE.
30.9.2021	Registrazione contratti di locazione	<p>Le parti contraenti devono provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese di settembre 2021 e al pagamento della relativa imposta di registro; • al versamento dell’imposta di registro anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese di settembre 2021. <p>Per la registrazione è obbligatorio utilizzare il “modello RLI” approvato con il provv. Agenzia delle Entrate 19.3.2019 n. 64442.</p> <p>Per il versamento dei relativi tributi è obbligatorio utilizzare il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), indicando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate.</p>
30.9.2021	Versamento imposta di bollo fatture elettroniche	<p>I soggetti passivi IVA, residenti o stabiliti in Italia, devono versare l’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel trimestre aprile-giugno 2021.</p> <p>L’ammontare dell’imposta dovuta, anche a seguito dell’integrazione delle fatture trasmesse, è reso noto dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.</p> <p>Qualora l’importo dovuto dei trimestri gennaio-marzo e aprile-giugno 2021 non sia complessivamente superiore a 250,00 euro, il versamento può avvenire entro il 30.11.2021.</p>
30.9.2021	Dichiarazione e versamento IVA regime “IOSS”	<p>I soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale “IOSS” devono presentare all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, la dichiarazione relativa al mese di agosto 2021 riguardante le vendite a distanza di beni importati:</p>

SCADENZA	ADEMPIMENTO	COMMENTO
<i>segue</i>		<ul style="list-style-type: none"> • non soggetti ad accisa; • spediti in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro; • destinati ad un consumatore in uno Stato membro dell'Unione europea. <p>Entro il termine in esame deve essere versata anche l'IVA dovuta in base alla suddetta dichiarazione, secondo le aliquote degli Stati membri in cui si considera effettuata la cessione.</p>
30.9.2021	Rinnovo iscrizione elenco "RIES"	<p>I soggetti proprietari, possessori o detentori di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS, i concessionari della rete telematica, gli altri soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate, devono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in via telematica, la richiesta di rinnovo per l'anno in corso dell'iscrizione nell'apposito elenco (c.d. "RIES"), in presenza dei previsti requisiti.</p>
6.10.2021	Contributo a fondo perduto per riduzione canone di locazione	<p>I locatori di immobili ad uso abitativo devono presentare all'Agenzia delle Entrate l'istanza di concessione del previsto contributo a fondo perduto in caso di riduzione del canone di locazione dell'immobile, ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, che costituisce l'abitazione principale del locatario, in relazione ai contratti di locazione in essere al 29.10.2020.</p> <p>L'istanza va presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mediante l'apposito servizio <i>web</i> disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate; • direttamente o tramite un intermediario abilitato.